

**Rapporto esplicativo relativo alla revisione totale della
legge concernente le scuole medie
del Cantone dei Grigioni**

Coira, 25 ottobre 2017

Indice

1.	L'essenziale in breve	2
2.	Premesse	2
2.1.	Genesi della legge sulle scuole medie	2
2.2.	Struttura odierna del panorama delle scuole medie superiori dei Grigioni	3
2.3.	Programma di Governo 2017-2020, punto centrale di sviluppo 5/25	5
2.4.	Necessità di agire: rettifica strutturale e garanzia del mandato di cui all'art. 89 cpv. 3 della Costituzione del Cantone dei Grigioni	6
3.	Strategia per la gestione decentralizzata delle scuole medie superiori in considerazione del calo del numero di allievi	7
3.1.	Offerta di scuole medie superiori decentralizzata dal punto di vista territoriale e istituzionale in considerazione della libertà di lingua	7
3.2.	Chiarimento del rapporto tra Cantone e scuole medie superiori private	9
3.3.	Procedura in caso di chiusure e di misure di risanamento finanziario	9
4.	Spiegazioni relative alle singole disposizioni	11
4.1.	1. Disposizioni generali	11
4.2.	2. Scuole medie superiori con ente responsabile cantonale	15
4.3.	3. Scuole medie superiori private	16
4.4.	4. Finanziamento	17
4.5.	5. Rimedi giuridici	19
4.6.	6. Disposizione finale	20
5.	Conseguenze finanziarie	20
6.	Elenco delle abbreviazioni	21
7.	Indice delle illustrazioni	22
8.	Allegato	22

1. L'essenziale in breve

Il programma di Governo 2017–2020 prevede, al punto centrale di sviluppo 5/25, la revisione totale della legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole medie; CSC 425.000) (messaggio del Governo a destinazione del Gran Consiglio, quaderno n. 12/2015–2016, rapporto sul programma di Governo e sul piano finanziario per gli anni 2017–2020, pagina 840). Con la revisione totale della legge sulle scuole medie si vuole garantire che il Cantone, ai sensi dell'art. 89 cpv. 3 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 14 settembre 2003 (Cost. cant.; CSC 110.100) e in considerazione dei mutamenti demografici, possa continuare a rendere possibile ai giovani grigionesi una formazione decentralizzata presso una scuola media superiore che li prepari in maniera ottimale agli studi universitari.

Una perizia giuridica concernente il significato del mandato costituzionale di cui all'art. 89 cpv. 3 Cost. cant., perizia allestita dalla Prof. Dr. iur. Christine Kaufmann nel mese di maggio 2017, giunge alla conclusione che l'attuale offerta di scuole medie superiori nel Cantone dei Grigioni dà in parte seguito al mandato costituzionale. Tuttavia, in diversi settori risulta necessario chiarire le basi giuridiche con riguardo alla sicurezza giuridica (KAUFMANN, 2017, p. 32). La nuova legge sulle scuole medie superiori dovrà eliminare tali incertezze giuridiche.

La revisione totale della legge sulle scuole medie risalente al 1962 mira a mantenere il più possibile la solida e valida struttura delle scuole medie superiori con una scuola media superiore cantonale in una o più sedi nonché con scuole medie superiori decentralizzate organizzate su base privata e sostenute dal Cantone mediante contributi e a ottimizzarla, alla luce dei mutamenti sociali e demografici, al fine di salvaguardare l'equità della formazione. Oltre a una rettifica strutturale del testo di legge più volte sottoposto a revisione parziale, la revisione totale vuole in particolare stabilire i mandati di prestazioni alle scuole medie superiori quale elemento di gestione strategica. Viene inoltre disciplinata la procedura da seguire sia in caso di costituzione di una nuova scuola media superiore o di una nuova sede di scuola media superiore, sia in caso di chiusura di una scuola media superiore o di una sua sede. Questi adeguamenti sono intesi a contribuire all'aumento della sicurezza giuridica per i partner formativi coinvolti e per gli allievi nonché a creare la base che consenta al Cantone di intervenire, qualora se ne presenti il bisogno, in modo tempestivo e adeguato al fine di adempiere agli obblighi definiti nell'art. 89 cpv. 3 Cost. cant. Inoltre si intende creare la base giuridica che permetta al Cantone di erogare contributi forfetari per l'alloggio e il vitto di allievi grigionesi ospiti del centro abitativo di una scuola media superiore privata.

2. Premesse

2.1. Genesi della legge sulle scuole medie

Il 29 maggio 1962 il Gran Consiglio ha approvato con 67 voti favorevoli e nessun voto contrario il disegno di legge sulle scuole medie a destinazione della votazione popolare (dibattiti del Gran Consiglio dal 21 maggio al 2 giugno 1962). Il 7 ottobre 1962 il Popolo ha accolto la legge sulle scuole medie.

La genesi della legge sulle scuole medie va considerata quale risultato degli sviluppi sociali e demografici del periodo post-bellico, caratterizzato da un rapido aumento del numero di allie-

vi e da un elevato bisogno di forze lavoro qualificate. Il mandato educativo e formativo costituzionale allora vigente non poteva essere soddisfatto soltanto tramite la gestione della Scuola cantonale fondata nel 1804. Di fronte alla scelta di creare altre scuole medie superiori cantonali oppure di coinvolgere le scuole private esistenti nelle valli del Cantone, segnatamente la scuola del monastero di Disentis, la scuola media superiore evangelica di Schiers, la scuola media superiore alpina svizzera di Davos, la scuola media superiore evangelica di Samedan, il Lyceum Alpinum Zuoz e il Hochalpinen Töchterinstitut Ftan, per ragioni di costi è stata scelta quest'ultima opzione. La legge sulle scuole medie del 1962 perseguiva tre obiettivi principali:

- disciplinare i tratti essenziali della Scuola cantonale quale scuola di riferimento;
- rendere finanziariamente più agevole la frequenza di scuole medie superiori private da parte di allievi i cui genitori erano domiciliati nel Cantone;
- sostenere le scuole medie superiori private.

Il sostegno finanziario alle scuole medie superiori private è stato associato al riconoscimento cantonale dei diplomi. Il Cantone poteva e può riconoscere diplomi rilasciati da scuole medie superiori private se la scuola offre la garanzia di un'educazione e una formazione di buona qualità e se le condizioni di ammissione e di promozione nonché i piani di studio soddisfano essenzialmente le disposizioni della Scuola cantonale grigione. Si tratta di criteri tuttora validi. Il punto di partenza per la determinazione del contributo cantonale era costituito dai costi per allievo presso la Scuola cantonale, costi che venivano ricalcolati ogni cinque anni.

Negli scorsi 55 anni la legge sulle scuole medie ha subito numerosi adeguamenti anche a seguito di influenze esterne, quali ad esempio il Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (RRM) deciso il 16 gennaio 1995 dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e il 15 febbraio 1995 dal Consigliere federale. Nel frattempo il Popolo e il Gran Consiglio l'hanno più volte sottoposta a revisione parziale. Finora essa è tuttavia rimasta invariata nei suoi tratti essenziali.

2.2. Struttura odierna del panorama delle scuole medie superiori dei Grigioni

Al momento attuale il panorama delle scuole medie superiori nel Cantone dei Grigioni è composto dalla Scuola cantonale grigione gestita dal Cantone e con sede a Coira nonché da altre otto scuole medie superiori private distribuite tra le regioni del Cantone dei Grigioni (cfr. illustrazione 1). Nelle valli del Grigioni italiano non vi è alcuna scuola media superiore. Il Cantone consente perciò agli allievi di queste valli di frequentare una scuola media superiore nel Cantone Ticino e partecipa alle tasse scolastiche. I giovani del Grigioni italiano che hanno frequentato una scuola media superiore nel Cantone Ticino sono stati 16 nell'anno scolastico 2015/16 e nove nell'anno scolastico 2016/17.




Illustrazione 1: Sedi delle scuole medie superiori nel Cantone dei Grigioni

Durante l'anno scolastico 2015/16 sono stati circa 1100 gli allievi grigionesi che hanno frequentato la Scuola cantonale grigione, mentre sono stati circa 1250 gli allievi grigionesi e circa 350 gli allievi provenienti da fuori Cantone che hanno seguito una formazione presso una scuola media superiore privata. Conformemente alla prassi vigente, la Scuola cantonale grigione può essere frequentata soltanto da allievi grigionesi (gentlemen's agreement).

La Scuola cantonale grigione è parte dell'Amministrazione cantonale. Il rettore è subordinato al capo dell'Ufficio della formazione medio-superiore ed è membro della direzione di tale Ufficio. Le scuole medie superiori private sono indipendenti e libere nella scelta della propria forma giuridica e struttura organizzativa.

La Scuola cantonale grigione comprende il liceo di quattro e di sei anni, la Scuola specializzata (SS) con maturità specializzata (MS) e la Scuola media di commercio (SMC) con maturità professionale (MP). L'offerta formativa proposta dalle scuole medie superiori private è differente. Mentre alcune scuole si concentrano sul liceo (liceo del monastero di Disentis e Lyceum Alpinum Zuoz), la maggior parte delle scuole medie superiori private gestisce due sezioni, di solito il liceo in combinazione con una scuola specializzata o con una scuola media di commercio. Il centro di formazione della Surselva rappresenta un'eccezione. Esso non propone infatti una formazione liceale, ma gestisce in cambio sia una scuola specializzata, sia una scuola media di commercio.

Scuola	Liceo 6 anni	Liceo 4 anni	SS	MS	SMC con AFC	SMC con AFC / MP
AES	X	X	X	-	-	-
BKS	X	X	X	X ¹	X	X
BZS	-	-	X	X ¹	X	X
EMS	X	X	X	X ¹	-	-
GKD	X	X	-	-	-	-
HIF	X	X	X	-	-	-
LAZ	X	X	-	-	-	-
SAMD	X	X	-	-	X	X
SSGD	-	X	-	-	X	-

Illustrazione 2: Offerte di formazione delle scuole medie superiori grigionesi

Legenda: AES = Academia Engiadina Samedan, BKS = Scuola cantonale grigione (Coira), BZS = Centro di formazione Surselva (Ilanz), EMS = Scuola media superiore evangelica di Schiers, GKD = Gymnasium Kloster Disentis, HIF = Hochalpinen Institut Ftan, LAZ = Lyceum Alpinum Zuoz, SAMD = Scuola media superiore alpina svizzera di Davos, SSGD = Stiftung Sport Gymnasium Davos

Le possibilità di scelta che riguardano le lingue cantonali quali lingue di insegnamento differiscono tra le singole scuole medie superiori. La Scuola cantonale grigione è l'unica scuola media superiore del Cantone a proporre corsi di maturità bilingui nelle lingue cantonali (combinazione tedesco/italiano e tedesco/romancio [tutti gli idiomi e rumantsch grischun]) secondo le direttive della Commissione svizzera di maturità (CSM). Le lingue cantonali vengono considerate anche nell'offerta della lingua prima della scuola specializzata e della scuola media di commercio della Scuola cantonale grigione. Diverse scuole medie superiori private promuovono l'insegnamento nelle lingue cantonali proponendole quale prima lingua (quale prima lingua indipendente a pieno titolo o in combinazione con il tedesco conformemente all'art. 13 dell'ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale [RRM]) del 16 gennaio/15 febbraio 1995) e offrendo un insegnamento immersivo in singole materie nella lingua corrispondente. Mediante contributi speciali il Cantone sostiene gli sforzi delle scuole medie superiori private volti a favorire l'insegnamento nelle lingue cantonali.

I costi per la gestione e l'esercizio della Scuola cantonale grigione vengono sostenuti dal Cantone. Il Cantone eroga inoltre contributi alle scuole medie superiori private per la formazione di allievi che hanno almeno un genitore domiciliato nel Cantone dei Grigioni (allievi grigionesi). Le condizioni quadro vigenti nell'ambito del finanziamento delle scuole medie superiori private sono state modificate da poco, nel corso della più recente revisione parziale della legge sulle scuole medie superiori dell'ottobre 2014.

2.3. Programma di Governo 2017-2020, punto centrale di sviluppo 5/25

¹ I detentori di un certificato di scuola specializzata rilasciato da qualsiasi scuola media superiore grigionesa possono conseguire la maturità specializzata nel settore professionale scelto. La preparazione alla maturità specializzata riconosciuta in tutta la Svizzera può tuttavia essere svolta presso tre sedi scolastiche: Scuola cantonale grigione (MS lavoro sociale), Centro di formazione della Surselva (MS sanitaria) e Scuola media superiore evangelica di Schiers (MS pedagogica).

La base della presente revisione totale della legge sulle scuole medie è costituita dal programma di Governo 2017-2020, che nel campo d'azione 7 contiene le direttive seguenti: "*Affrontare in modo attivo il cambiamento demografico nel settore della formazione. Consolidare e sfruttare l'importanza del plurilinguismo e della molteplicità culturale. Contrastare attivamente la carenza di specialisti.*" (Messaggio del Governo a destinazione del Gran Consiglio, quaderno n. 12/2015–2016, rapporto sul programma di Governo e sul piano finanziario per gli anni 2017–2020, p. 840). Al punto centrale di sviluppo 5/25, il programma di Governo prevede la revisione totale della legge sulle scuole medie con l'intento strategico di continuare a rendere possibile ai giovani grigionesi una formazione decentralizzata presso una scuola media superiore che li prepari in maniera ottimale agli studi universitari. Questo tenendo conto dei mutamenti demografici.

2.4. Necessità di agire: rettifica strutturale e garanzia del mandato di cui all'art. 89 cpv. 3 della Costituzione del Cantone dei Grigioni

Le numerose revisioni parziali degli scorsi anni non soltanto hanno peggiorato la leggibilità e la chiarezza della legge. Hanno anche creato una struttura della legge che non riproduce più in maniera adeguata la situazione attuale delle scuole medie superiori. La legge sottoposta a revisione totale dovrà presentare una lingua e una sistematica uniformi con l'obiettivo di agevolare il ritrovamento e l'individuazione del contenuto normativo e di rendere chiaramente comprensibile il senso delle disposizioni. Inoltre la struttura della nuova legge dovrà riprendere e tenere in considerazione la situazione reale dell'odierno panorama delle scuole medie superiori.

L'art. 89 cpv. 3 Cost. cant. impone tra l'altro al Cantone di provvedere all'insegnamento medio, badando a un'offerta decentralizzata di scuole medie superiori. La legge sulle scuole medie superiori rappresenta la base legislativa per l'adempimento di questo mandato. Il 23 dicembre 2016 è stato conferito un incarico alla Prof. Dr. iur. Christine Kaufmann, ordinaria di diritto pubblico, internazionale ed europeo presso l'Università di Zurigo, affinché elaborasse una perizia giuridica finalizzata a chiarire le conseguenze giuridiche dell'art. 89 cpv. 3 Cost. cant. Nella propria perizia la Prof. Dr. iur. Kaufmann osserva che devono essere verificate in particolare le basi giuridiche per l'attuazione dell'equivalenza delle lingue ufficiali, per il chiarimento dei rapporti tra il Cantone e le scuole medie superiori private nonché per la procedura in caso di eventuali chiusure o misure di risanamento finanziarie relative a una scuola media superiore (cfr. KAUFMANN 2017, p. 32 seg.).

Al fine di poter effettivamente adempiere al mandato formativo di cui all'art. 89 cpv. 3 Cost. cant. nelle condizioni quadro sociali e politiche attuali, il Cantone ha bisogno di possibilità di gestione. Per le scuole medie superiori manca la relativa base legale, ragione per cui si impone un chiarimento dei rapporti tra il Cantone quale committente e le scuole medie superiori quali fornitrici di prestazioni. Un conferimento del mandato al passo con i tempi mediante mandato di prestazioni permette al Cantone di guidare le scuole medie superiori, ad esempio attraverso la possibilità di disciplinare in modo specifico per ciascuna scuola la responsabilità degli organi di direzione, le misure per garantire la qualità e gli oneri relativi alla costituzione di riserve d'esercizio finalizzate a garantire la regolare attività scolastica.

Come emerso recentemente in occasione dell'incombente chiusura di una scuola media superiore privata a seguito del calo del numero di allievi, l'attuale legge sulle scuole medie è inoltre priva di strumenti che consentano al Cantone di individuare tempestivamente situazioni insoddisfacenti e di intervenire in caso di necessità. Al Cantone spetta non soltanto un

obbligo di vigilanza nei confronti delle scuole medie superiori. Esso deve anche fare in modo che gli allievi possano portare a termine la loro formazione in condizioni normali. Il Cantone deve inoltre disporre di una possibilità di intervento qualora una scuola media superiore privata non possa o non voglia più proseguire la propria attività.

3. Strategia per la gestione decentralizzata delle scuole medie superiori in considerazione del calo del numero di allievi

Riguardo a ogni punto centrale di sviluppo, il programma di Governo 2017-2020 indica misure per l'attuazione degli intenti strategici del Governo. Riguardo al punto centrale di sviluppo 5/25 è prevista, oltre alla revisione totale della legge sulle scuole medie, l'elaborazione di una strategia per la gestione decentralizzata di scuole medie superiori in considerazione del calo del numero di allievi. Poiché la volontà politica di mantenere l'attuale panorama di scuole medie superiori decentralizzate, formato dalla Scuola cantonale grigione e dalle scuole medie superiori private, è stata ripetutamente confermata, una strategia per la gestione decentralizzata di scuole medie superiori in considerazione del calo del numero di allievi e tenendo conto della volontà politica deve mirare a ottimizzare le strutture e i processi dati in modo tale che l'attuazione del mandato formativo conformemente all'art. 89 cpv. 3 Cost. cant. possa essere garantito in modo completo e a lungo termine.

Le evidenze risultate dalla perizia giuridica della Prof. Dr. iur. Kaufmann del maggio 2017 relative ai requisiti posti a un'offerta decentralizzata di scuole medie superiori conformemente all'art. 89 cpv. 3 Cost. cant. (cfr. anche il capitolo 2.4) costituiscono in questo senso le linee guida concettuali che devono essere attuate con la revisione totale della legge sulle scuole medie. Di seguito vengono illustrati gli aspetti ai quali, sulla base della perizia giuridica del maggio 2017, bisogna prestare particolare attenzione nella concezione della revisione totale della legge sulle scuole medie in considerazione dell'art. 89 cpv. 3 Cost. cant.

3.1. Offerta di scuole medie superiori decentralizzata dal punto di vista territoriale e istituzionale in considerazione della libertà di lingua

In considerazione del pluralismo metodologico (interpretazione grammaticale, storica e teleologica) che deve essere applicato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'interpretazione di norme costituzionali, la perizia giuridica giunge alla conclusione che al concetto di "offerta decentralizzata di scuole medie superiori" spetta contemporaneamente una dimensione territoriale, una dimensione istituzionale e una dimensione linguistica: "L'offerta di scuole medie superiori deve avere un orientamento decentralizzato sia dal punto di vista territoriale sia da quello istituzionale, se un impiego economico delle risorse o un adempimento efficace dei compiti lo consentono ('permettono'). Concretamente, un'offerta decentralizzata di scuole medie superiori comprende scuole medie superiori gestite da enti privati e pubblici nelle regioni conformemente all'art. 68 Cost. cant." (KAUFMANN 2017, p. 23). Secondo la Prof. Dr. iur. Kaufmann, nel contesto dell'obbligo costituzionale dell'adempimento decentralizzato dei compiti (art. 77 Cost. cant.), la libertà di lingua conformemente all'art. 18 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e all'art. 3 della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007 (legge sulle lingue, LLing; RS 441.1) può essere interpretata nel senso che "*il Cantone – alle condizioni di cui all'art. 77 Cost. cant., ossia nel quadro di un impiego economico delle risorse e di un adempimento efficace dei compiti – deve provvedere affinché in ogni regione linguistica sia a disposizione un'offerta di scuola media superiore nella lingua*

regionale." (KAUFMANN 2017, p. 25). Quali possibili ragioni per una deroga a tale prescrizione, la Prof. Dr. iur. Kaufmann menziona ad esempio, in considerazione dell'art. 77 Cost. cant., una richiesta insufficiente delle corrispondenti offerte di formazione o una carenza di insegnanti qualificati (KAUFMANN 2017, p. 25).

In considerazione delle riserve conformemente all'art. 77 Cost. cant, l'attuale offerta delle scuole medie superiori nel Cantone dei Grigioni soddisfa in ampia misura questi requisiti (cfr. in merito anche il capitolo 2.2). La Scuola cantonale grigione propone maturità bilingui riconosciute dalla Confederazione nelle lingue cantonali romancio e italiano. Poiché, a seguito degli elevati requisiti posti dalla CSM in combinazione con una carenza di insegnanti qualificati e a un numero ridotto di allievi, le scuole medie superiori private non sono in grado di proporre maturità bilingui riconosciute dalla Confederazione nelle lingue cantonali, nel quadro della più recente revisione parziale della legge sulle scuole medie è stata introdotta la forfetaria per le lingue per promuovere l'insegnamento nelle lingue cantonali romancio e italiano. La forfetaria per le lingue viene erogata a condizione che ogni anno vengano impartite almeno quattro lezioni settimanali nella prima lingua in romancio o italiano nonché due lezioni settimanali di insegnamento oggettivo nella stessa lingua. Tale forfetaria non dipende dal numero di allievi, viene tuttavia erogata soltanto se i corsi si svolgono. Non è previsto un indennizzo finanziario più ampio di offerte a favore della formazione nelle lingue cantonali, come suggerito di prendere in esame dalla Prof. Dr. iur. Kaufmann (KAUFMANN 2017, tra l'altro a p. 29). Nell'anno scolastico 2016/17 erano complessivamente quattro le scuole che disponevano di una corrispondente offerta di formazione (cfr. illustrazione 3).

Scuola	Forfetaria per le lingue Romancio	Forfetaria per le lingue Italiano
AES	X	X
BZS	X	-
HIF	X	-
LAZ	-	X

Illustrazione 3: Offerte di formazione delle scuole medie superiori private per la promozione delle lingue cantonali

Le ubicazioni delle scuole medie superiori sono il risultato di circostanze storiche, ragione per cui la distribuzione regionale delle scuole medie superiori è differente. Il Cantone tiene conto della mancanza di una scuola media superiore nelle valli italofone dei Grigioni permettendo agli allievi di queste valli di frequentare una scuola media superiore nel Cantone Ticino.

Attualmente non vi è un bisogno urgente o una richiesta relativa all'adeguamento dell'offerta di scuole medie superiori esistente. Devono tuttavia essere create le condizioni quadro affinché i requisiti posti a un'offerta decentralizzata di scuole medie superiori possa essere garantita anche qualora dovessero risultare cambiamenti nell'offerta a seguito di influenze esterne. Quale novità, il Cantone dovrà avere la possibilità di fare capo a una scuola media superiore privata per l'adempimento dei compiti oppure di istituire esso stesso una nuova scuola media superiore, qualora per ragioni di politica regionale, linguistica o economica risulti il bisogno di un'offerta di scuola media superiore nuova o supplementare. Lo stesso vale anche nel caso inverso, qualora risulti necessario limitare l'offerta di scuole medie superiori.

3.2. Chiarimento del rapporto tra Cantone e scuole medie superiori private

Secondo la Prof. Dr. iur. Kaufmann, le scuole medie superiori private possono appellarsi solo limitatamente alla libertà economica, poiché in quanto responsabili di un'offerta di scuola media superiore decentralizzata assumono anche compiti statali (KAUFMANN 2017, p. 26). Fatta eccezione per disposizioni relative al riconoscimento di attestati di formazione, finora mancano tuttavia le basi giuridiche che disciplinano i rapporti tra il Cantone e le scuole medie superiori private, in particolare i diritti e i doveri di queste ultime nella garanzia dell'offerta decentralizzata di scuole medie superiori. Rientra nella responsabilità di adempimento del Cantone conformemente all'art. 89 cpv. 3 Cost. cant. il compito di chiarire in modo tempestivo e trasparente le condizioni quadro vigenti per l'assunzione di compiti pubblici da parte di scuole medie superiori private.

A tale scopo deve essere creata la base giuridica per stabilire mandati di prestazioni con le scuole medie superiori private, con l'obiettivo di creare o aumentare la prevedibilità e la sicurezza giuridica per tutti gli interessati. Il mandato di prestazioni deve offrire al Cantone una possibilità di gestire e in particolare di determinare il riconoscimento dei diplomi, di definire i contributi, il budget e la presentazione dei conti e di determinare la verifica del raggiungimento degli obiettivi. Così come devono essere disciplinati in modo trasparente i presupposti per il conferimento di mandati di prestazioni, si deve determinare se e in quali casi il Cantone possa revocare o modificare un mandato di prestazioni. Oltre al bisogno determinato da ragioni di politica regionale, linguistica ed economica nonché ai fattori economici, in previsione di una preparazione ottimale dei giovani grigionesi agli studi universitari deve essere attribuita grande importanza anche agli aspetti qualitativi. Con l'obiettivo di garantire una gestione trasparente ed efficace anche per la Scuola cantonale grigione e per eventuali altre scuole medie superiori gestite dal Cantone, deve essere al contempo creata la base per stipulare mandati di prestazioni con queste scuole.

3.3. Procedura in caso di chiusure e di misure di risanamento finanziario

A seguito dell'evoluzione demografica, da alcuni anni il numero di allievi che frequentano le scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni è in netto calo e in considerazione dei dati relativi alle nascite vi è da attendersi che questo calo proseguirà ancora fino all'anno scolastico 2023/24. Rispetto all'anno scolastico 2003/04, nell'anno scolastico 2015/16 il numero di allievi grigionesi che ha frequentato una formazione di scuola media superiore nel Cantone dei Grigioni è stato inferiore di circa 500 unità. Entro l'anno scolastico 2023/24 mancheranno all'incirca altri 400 allievi di scuola media superiore grigionese in confronto all'anno scolastico 2015/16. Rispetto all'anno scolastico 2003/04, entro l'anno scolastico 2023/24 l'effettivo di allievi calerà quindi complessivamente di circa 900 allievi grigionesi di scuola media superiore, ovvero di circa il 32 per cento (cfr. illustrazione 4).




Illustrazione 4: Evoluzione del numero di allievi (allievi grigionesi) nelle scuole medie superiori grigionesi osservata e prevista sulla base dei dati relativi alle nascite

A seconda della distribuzione tra le regioni del previsto calo di allievi di scuola media superiore grigionese, l'esistenza di singole scuole medie superiori private potrà essere a rischio. Il fatto che si tratta di un rischio reale è dimostrato da quanto avvenuto nell'estate del 2015, quando una scuola media superiore privata ha potuto evitare la chiusura, già comunicata, dovuta allo scarso numero di allievi soltanto grazie allo straordinario impegno di terzi. Il Gran Consiglio ha sì deciso di aumentare i contributi cantonali a favore delle scuole medie superiori private in occasione della revisione parziale della legge sulle scuole medie dell'ottobre 2014. Tuttavia non è possibile dire con certezza con quale entità le misure decise permettano di evitare tali situazioni che minano l'esistenza delle scuole. Questo poiché i fattori che influiscono sul numero di allievi sono diversi (ad es. variazioni regionali nell'evoluzione demografica, scelta professionale/scolastica dei giovani, rapporto tra allievi grigionesi ed extracantonali, offerte complementari delle scuole medie superiori, ecc.).

Secondo la Prof. Dr. iur. Kaufmann rientra nella responsabilità costituzionale del Cantone definire, insieme alle scuole medie superiori private, le condizioni quadro in modo tale che una chiusura possa essere impedita ogni volta che ciò è possibile e che, quando risulta inevitabile, essa possa avvenire con ordine (KAUFMANN 2017, p. 27). Dall'art. 89 cpv. 3 Cost. cant. non può tuttavia essere derivato un obbligo di sostegno finanziario generalizzato del Cantone nei confronti di scuole medie superiori private (KAUFMANN 2017, S. 29). Stando alla Prof. Dr. iur. Kaufmann, in base all'art. 89 cpv. 3 Cost. cant., nel caso in cui una scuola media superiore privata si trovi in difficoltà, il Cantone è tuttavia tenuto ad adottare i provvedimenti necessari a permettere agli allievi interessati l'accesso e la conclusione della propria formazione (KAUFMANN 2017, p. 28). Nell'interesse di un ordinato svolgimento delle procedure con l'obiettivo primario di garantire agli allievi grigionesi l'ulteriore formazione, a tale proposito devono essere chiarite la procedura, le competenze nonché i presupposti in base ai quali il Cantone può intervenire in caso di importante eccedenza di debiti e rischio di cessazione dell'attività di una scuola media superiore privata.

4. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Con la revisione totale della legge sulle scuole medie superiori, partendo dalle disposizioni della legge attuale vengono rappresentate in modo nuovo le strutture di scuola media superiore esistenti e vengono riprese le principali linee guida concettuali risultanti dalla perizia giuridica della Prof. Dr. iur. Kaufmann del mese di maggio 2017 per un adempimento a lungo termine del mandato formativo risultante dall'art. 89 cpv. 3 Cost. cant. Di seguito vengono spiegate in modo dettagliato le singole disposizioni della prevista revisione totale.

4.1. 1. Disposizioni generali

Questa sezione contiene, oltre alla definizione dei concetti, disposizioni fondamentali valide per tutte le scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni. Le questioni rilevanti dal profilo finanziario, che nell'attuale legge si trovano anche in parte tra le disposizioni generali, devono per quanto possibile e opportuno essere riassunte in una sezione separata (sezione 4. Finanziamento). Quale elemento centrale per tutte le scuole medie superiori è ora previsto un mandato di prestazioni cantonale. Questo riguarda sia le scuole medie superiori con ente responsabile cantonale, sia quelle senza ente responsabile cantonale.

Art. 1 Oggetto

I contributi vengono erogati per le lezioni presso scuole medie superiori nelle tre sezioni indicate nell'art. 2 cpv. 1.

Art. 2 Definizioni

Si rinuncia qui a elencare i possibili campi professionali della scuola specializzata disciplinati nell'art. 7^{bis} dell'attuale legge. In questo modo non risulterà necessario modificare la legge qualora venisse introdotto un nuovo campo professionale.

Per garantire il mandato costituzionale risultante dall'art. 89 cpv. 3 Cost. cant. può eventualmente risultare indispensabile che il Cantone possa istituire nuove scuole cantonali, se ciò risulta necessario per ragioni di politica regionale, linguistica o economica allo scopo di assolvere in modo efficace i compiti con mezzi economici conformemente all'art. 77 Cost. cant. Perciò, al posto dell'attuale distinzione sistematica tra Scuola cantonale grigione e scuole medie superiori private, si distingue tra scuole con e scuole senza ente responsabile cantonale (cpv. 2). Il concetto di *allievi grigionesi* viene utilizzato nelle ordinanze governative relative al settore delle scuole medie superiori, ragione per cui appare opportuno definirlo a livello di legge. La definizione nel cpv. 4 si sovrappone in sostanza ai presupposti per la concessione di contributi cantonali disciplinati nell'art. 16 cpv. 1 della legge attuale.

Art. 3 Offerta decentralizzata di scuole medie superiori

La descrizione dell'offerta decentralizzata di scuole medie superiori segue l'intento strategico formulato nel programma di Governo 2017–2020, campo d'azione 7 ("*Continuare a rendere possibile ai giovani grigionesi una formazione decentralizzata presso una scuola media superiore che li prepari in maniera ottimale agli studi universitari.*") e riprende esplicitamente il mandato formativo risultante dall'art. 89 cpv. 3 Cost. cant. quale base dell'agire cantonale nel settore delle scuole medie superiori. Nell'art. 3 viene stabilito quali sono i mezzi a disposizione per adempiere il mandato formativo. Alle tre dimensioni della decentralità (territoriale, istituzionale e linguistica) deve essere attribuita un'importanza fondamentale (cfr. al riguardo il capitolo 3.1.). Diversamente dalla legge attuale, l'obbligo di garantire pari opportunità di ac-

cesso senza discriminazioni a una sezione di scuola media superiore per gli appartenenti a tutte e tre le comunità linguistiche cantonali viene menzionato separatamente. Tale obbligo può essere derivato dagli art. 8 e 18 Cost. (KAUFMANN 2017, p. 18).

Dalla disposizione di cui all'art. 18 cpv. 1 della legge attuale ("*Se il Cantone dovesse fondare scuole medie superiori proprie in vallate già provviste di scuole medie superiori private, il Gran Consiglio potrà ridurre o revocare i sussidi di queste ultime.*") si può derivare indirettamente la facoltà del Cantone di fondare nuove scuole medie superiori cantonali. Le competenze e i criteri per la decisione relativa alla fondazione di nuove scuole cantonali non sono finora disciplinati. Nel cpv. 2 deve perciò essere ridisciplinata la competenza.

Art. 4 *Mandato delle scuole medie superiori*

Il *mandato delle scuole medie superiori* riassume il mandato alla Scuola cantonale grigione disciplinato nella legge vigente nonché gli obiettivi in essa formulati per le singole sezioni di scuola media superiore. Le scuole medie superiori devono preparare i loro allievi a una formazione universitaria (riguarda i diplomi con maturità, maturità professionale o maturità specializzata) oppure ad altre formazioni superiori (riguarda in particolare le formazioni con certificato di scuola specializzata) trasmettendo loro una cultura generale vasta e approfondita. Inoltre devono accompagnare gli allievi verso una maturità personale e specifica che li abiliti a far fronte a compiti di responsabilità all'interno della società e del mondo del lavoro.

Art. 5 *Anno scolastico, vacanze, durata delle lezioni*

A seguito della loro rilevanza in relazione ai contributi cantonali, le condizioni quadro concernenti la durata dell'anno scolastico, le date delle vacanze e la durata delle lezioni devono essere disciplinate a titolo di novità nella legge. La durata dell'anno scolastico viene prolungata da 38 a 39 settimane. In tal modo si ottiene un allineamento alla legislazione in vigore per la scuola popolare (cfr. art. 24 cpv. 1 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 [legge scolastica; CSC 421.000]).

Art. 6 *Vigilanza e coordinamento*

La competenza per la vigilanza e le direttive concernenti il coordinamento tra le scuole medie superiori (finora disciplinate nell'art. 2) vengono adeguate alla prassi già in vigore (cpv. 1 e 2).

Nel quadro della revisione parziale della legge scolastica, il 21 ottobre 2004 il Gran Consiglio ha deciso di dare un nuovo orientamento alla Commissione dell'educazione e di trasformarla nella "*Commissione di vigilanza sulle scuole medie*" (PGC 3|2004/2005, p. 665). Al fine di disciplinare la successione della Commissione dell'educazione, concretamente non più esistente, e per conferire alla Commissione la legittimazione per assumere il prima possibile la propria attività di vigilanza, il Governo ha emanato l'ordinanza sulla Commissione di vigilanza per le scuole medie del 1° marzo 2005 (CSC 425.040).

La funzione di coordinamento viene assunta dall'Ufficio mediante la Conferenza dei direttori delle scuole medie superiori grigionesi. Fanno parte della Conferenza dei direttori delle scuole medie superiori grigionesi i direttori di queste scuole e della Scuola Svizzera di Milano (patrocinata dal Cantone dei Grigioni) nonché il direttore dell'Ufficio della formazione medio-superiore. Essa è presieduta dal capoufficio e si riunisce di norma due volte all'anno.

Art. 7 *Garanzia della qualità*

Nell'attuale legge, le disposizioni relative alla qualità della formazione e alla regolamentazione della procedura di ammissione sono disciplinate esplicitamente per la Scuola cantonale grigione (cfr. art. 6 cpv. 3). Attraverso le direttive di cui all'art. 14 cpv. 1 della legge vigente (riconoscimento di attestati di scuole medie superiori private), queste disposizioni si applicano tuttavia anche alle scuole medie superiori private. Tramite la nuova formulazione si esprime in maniera inequivocabile che le disposizioni relative alla garanzia della qualità valgono per tutte le scuole medie superiori (cpv. 1) e servono a garantire che le direttive contenutistiche definite nell'art. 9 vengono raggiunte e rispettate dalle scuole medie superiori. Le misure per confrontare le prestazioni scolastiche degli allievi possono eventualmente essere disposte per chiarire se le scuole medie superiori raggiungano la qualità della formazione richiesta e se le persone in formazione dispongano di conoscenze e competenze sufficienti per adempiere il mandato indicato nell'art. 4.

La competenza per disciplinare la procedura di ammissione alle scuole medie superiori viene trasferita al Governo. Esso deve garantire pari opportunità di accesso senza discriminazioni a una formazione di scuola media superiore. Questo vale in particolare in relazione alle lingue cantonali. Il precetto dell'uguaglianza giuridica conformemente all'art. 8 Cost. va considerato anche con riguardo all'organizzazione delle disposizioni di ammissione di allievi grigionesi e di quelli i cui genitori sono domiciliati fuori Cantone. La procedura di ammissione stabilita nel corso dell'ultima revisione parziale della legge sulle scuole medie nell'ottobre 2014 è stata recentemente rivista con l'obiettivo primario di eliminare eventuali svantaggi concorrenziali per le scuole medie superiori private nei confronti di scuole medie superiori private di altri Cantoni nell'ammissione di allievi provenienti da fuori Cantone. Tutto ciò salvaguardando la maggiore parità di trattamento possibile di tutti gli allievi.

Nella legge vigente, il ricorso a esperti durante gli esami finali è disciplinato esplicitamente soltanto per le scuole medie superiori private (art. 14 cpv. 2). Nella prassi, in virtù dell'art. 19 dell'ordinanza sul liceo del 6 luglio 1999 (OLic; CSC 425.050), anche nella Scuola cantonale grigione vengono coinvolti degli esperti durante gli esami finali. Nel quadro della presente revisione viene disciplinato il fatto che presso tutte le scuole medie superiori vengono coinvolti esperti per gli esami finali svolti in modo decentralizzato. Per motivi pratici, la competenza per la nomina di tali esperti dovrà essere affidata all'Ufficio, anziché al Dipartimento (cpv. 3).

Art. 8 *Mandato di prestazioni 1. Principio*

Al fine di chiarire i rapporti tra il Cantone e le scuole medie superiori senza ente responsabile cantonale nonché per gestire le scuole con ente responsabile cantonale, a titolo di novità lo strumento del *mandato di prestazioni* viene introdotto anche nel settore delle scuole medie superiori (cfr. al riguardo anche il capitolo 3.2). Come nel caso di mandati di prestazioni analoghi nel settore terziario, la competenza per i mandati di prestazioni a scuole medie superiori senza ente responsabile cantonale deve spettare al Governo. Poiché la Scuola cantonale grigione fa parte dell'Ufficio della formazione medio-superiore e nella prassi vengono già ora stipulati accordi paragonabili, la competenza per i mandati di prestazioni a tutte le scuole medie superiori con ente responsabile cantonale deve essere delegata all'Ufficio.

Le scuole medie superiori con ente responsabile cantonale devono rispettare le direttive relative al preventivo valide per l'Amministrazione cantonale. I costi di un allievo della Scuola cantonale grigione rappresentano la base per il calcolo del contributo cantonale alle scuole

medie superiori private, ragione per cui a queste scuole devono essere conferiti mandati di prestazioni annuali contenenti i dati di preventivo aggiornati.

Art. 9 2. Contenuto

Le direttive relative al *contenuto* di un mandato di prestazioni sono intese in particolare a permettere al Cantone di formulare in modo trasparente e flessibile, ai sensi di un mandato pubblico, le richieste di prestazioni alle scuole medie superiori e di disciplinare le prestazioni fornite in cambio. Inoltre il mandato di prestazioni rappresenta uno strumento che consente di avviare tempestivamente misure volte a eliminare situazioni insoddisfacenti nel quadro della garanzia del mandato formativo di cui all'art. 89 cpv. 3 Cost. cant.

Art. 10 3. Condizioni

La disposizione elenca le *condizioni* che devono essere cumulativamente soddisfatte per il conferimento di un mandato di prestazioni a una scuola media superiore senza ente responsabile cantonale (cpv. 1). Vengono riprese anche le condizioni per il riconoscimento degli attestati contenute nell'art. 14 della legge vigente (distribuzione regionale equilibrata e stabilità garantita, garanzia di una buona educazione e formazione, condizioni di promozione e piani di studio corrispondenti in sostanza alle disposizioni per la Scuola cantonale grigione), che vengono completate con tre ulteriori condizioni (adempimento dei compiti efficace ed economico, istituzione non orientata agli utili e sede commerciale nel Cantone). Tutte le condizioni servono a garantire il mandato formativo conformemente all'art. 89 cpv. 3 Cost. cant. La condizione conformemente al cpv. 1 lett. f esclude, contrariamente alla prassi attuale di singole scuole medie superiori private, l'erogazione di dividendi agli azionisti.

Art. 11 4. Revoca

In caso di eventuale revoca di un mandato di prestazioni devono essere considerati i possibili effetti collaterali per l'economia regionale (cfr. in merito KAUFMANN 2017, p. 29).

Art. 12 Bisogni educativi speciali

La disposizione relativa ai *bisogni educativi speciali* viene ripresa dalla legge vigente (art. 3^{quater} della legge vigente).

Art. 13 Talenti particolari

Nell'art. 3^{quinquies} della legge vigente non viene specificato in quali settori, oltre allo sport, sia possibile una promozione dei talenti. Il Governo ha colmato questa lacuna con l'art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza concernente il versamento di sussidi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie del Cantone dei Grigioni del 30 giugno 2015 (OSESME; CSC 425.080) e ha limitato i settori di sostegno a disposizione. A titolo di novità, i settori di sostegno possibili devono essere definiti in modo esaustivo nella legge.

Art. 14 Servizio medico scolastico

La legge vigente non disciplina chi debba assumersi i costi risultanti dalle visite di controllo obbligatorie. Questa lacuna deve essere colmata (cpv. 2) in maniera analoga a quanto avviene per le scuole popolari (cfr. art. 8 dell'ordinanza sul servizio medico scolastico del 14 dicembre 2004 [CSC 421.800]).

Art. 15 *Collaborazione*

Le disposizioni concernenti la collaborazione vengono riprese dalla legge vigente (art. 3^{ter} della legge vigente); la vigente regolamentazione riguardo all'obbligo di assunzione dei costi risultanti dalle direttive di diritto amministrativo può essere stralciata senza sostituzione poiché la competenza in relazione ai costi è già definita.

Art. 16 *Divieto di insegnare*

Dal punto di vista contenutistico vengono riprese le direttive dell'art. 2^{bis} (revoca dell'autorizzazione all'insegnamento) della legge vigente. In relazione al diritto di insegnare nelle scuole medie superiori trovano applicazione a titolo sovraordinato le disposizioni della CDPE e della Confederazione. Chi soddisfa le disposizioni sovraordinate ha in linea di principio il diritto di insegnare in una scuola media superiore. Il Cantone non rilascia autorizzazioni all'insegnamento supplementari. L'unica eccezione consiste nel fatto che il Dipartimento, in singoli casi motivati, può rilasciare autorizzazioni d'eccezione per l'insegnamento in una sezione di una scuola media superiore grigionese a insegnanti che non soddisfano le disposizioni sovraordinate. In caso di gravi errori, il Dipartimento deve però continuare ad avere la possibilità di escludere definitivamente o temporaneamente dal lavoro pedagogico insegnanti formalmente qualificati (cpv. 1) e di notificare questo fatto agli uffici competenti (cpv. 2). Perciò l'attuale disposizione di cui all'art. 2^{bis} subisce un adeguamento redazionale in modo da corrispondere alla prassi vigente.

4.2. 2. Scuole medie superiori con ente responsabile cantonale

Art. 17 *Offerta di formazione*

L'offerta di formazione della Scuola cantonale grigione rimane la stessa di quella stabilita nell'art. 5 cpv. 1 dell'attuale legge. Tuttavia, a titolo complementare viene precisato che la formazione presso la scuola media di commercio mira al conseguimento della maturità professionale (cpv. 1 lett. b) e che presso la scuola specializzata è possibile conseguire la maturità specializzata (cpv. 1 lett. c).

Conformemente alla prassi pluriennale vigente, la Scuola cantonale grigione può essere frequentata soltanto da allievi grigionesi. Fa eccezione la frequenza temporanea da parte di persone in formazione nel quadro di programmi di scambio riconosciuti. Si tratta di un gentlemen's agreement tra il Cantone e le scuole medie superiori private. In assenza di un reale bisogno, non vi è ragione di scostarsi da questa prassi. Qualora oltre alla Scuola cantonale grigione dovessero essere create altre scuole medie superiori con ente responsabile cantonale, si dovrebbe valutare se la prassi odierna della Scuola cantonale grigione debba essere estesa anche a queste scuole.

Art. 18 *Piani di studio e organizzazione*

Nell'art. 14 cpv. 1 dell'attuale legge è prescritto che i piani di studio delle scuole medie superiori private necessitano dell'approvazione del Governo. Per la Scuola cantonale grigione manca una corrispondente disciplina a livello di legge. Si intende eliminare tale situazione dichiarando il Governo competente per l'approvazione dei piani di studio della Scuola cantonale grigione e di eventuali altre scuole medie superiori con ente responsabile cantonale.

La struttura organizzativa della Scuola cantonale grigione è disciplinata nell'ordinanza concernente l'organizzazione della Scuola cantonale del 15 marzo 1971 (CSC 425.100). Affin-

ché il Governo possa emanare corrispondenti disposizioni anche per eventuali altre scuole medie superiori con ente responsabile cantonale, nella legge sottoposta a revisione totale deve ora essere creata una corrispondente base giuridica.

Art. 19 *Convitti*

L'attuale disposizione concernente il *convitto* (art. 11 della legge attuale) deve essere ripresa nella sostanza.

4.3. 3. Scuole medie superiori private

Art. 20 *Riconoscimento*

Quanto prescritto nell'attuale legge quale condizione per il riconoscimento cantonale dei diplomi di scuole medie superiori private (art. 14 cpv. 1) corrisponde in sostanza, nella revisione totale della legge, alle condizioni per il conferimento di un mandato di prestazioni a una scuola media superiore (cfr. art. 10). Le scuole medie superiori private sono scuole medie superiori senza ente responsabile cantonale che dispongono di un mandato di prestazioni (cfr. art. 2 cpv. 3). In questo modo soddisfano almeno le condizioni attuali per un riconoscimento cantonale, ragione per cui il riconoscimento cantonale dei diplomi di scuole medie superiori private può essere considerato come acquisito (cpv. 1). La competenza del Governo per la presentazione della domanda di riconoscimento dei diplomi da parte della Confederazione e/o della CDPE deve essere mantenuta (art. 14 cpv. 4 della legge attuale, nella nuova legge cpv. 1).

I piani di studio e le disposizioni di promozione di scuole medie superiori private che a seguito del mandato di prestazioni corrispondono in sostanza a quelle della Scuola cantonale grigione devono come finora essere approvati dal Governo. Poiché il termine "*regolamenti d'esame*" utilizzato nella disciplina attuale non viene utilizzato nelle basi giuridiche cantonali, questo termine deve essere sostituito con il termine "*disposizioni di promozione*". Le disposizioni di promozione descrivono in modo giuridicamente vincolante le direttive della scuola rilevanti in relazione alla decisione di promozione; i principi generalmente validi sono disciplinati nel diritto superiore oppure nelle ordinanze cantonali concernenti le rispettive sezioni di scuola media superiore.

Art. 21 *Contributo forfetario per vitto e alloggio*

Con l'art. 21 viene creata la base legale per un'eventuale erogazione di un contributo forfetario ad allievi grigionesi o ai rispettivi titolari dell'autorità parentale per vitto e alloggio in un centro abitativo di una scuola media superiore privata.

L'ammontare di un eventuale contributo forfetario deve essere calcolato sulla base di un confronto dei prezzi tra le spese risultanti da vitto e alloggio in convitti (art. 19) e le spese risultanti in caso di possibile alloggio privato a Coira. Il confronto dei prezzi si basa su una stima per 39 settimane di scuola (art. 5) con spese per vitto e alloggio presso il Convitto di Coira. All'inizio dell'anno scolastico 2017/18 una camera doppia (CD), compreso il vitto, nel Convitto di Coira costa 7676 franchi, mentre una camera singola (CS), compreso il vitto, costa 8402 franchi per 38 settimane, senza i fine settimana e senza lo speciale programma per il tempo libero. Il valore di riferimento è rappresentato dal valore medio delle spese per CD e CS sulla base di 39 settimane di scuola. Questo valore di riferimento ammonta a 8251 franchi.

Spese di affitto (CD ipotesi 550 franchi/mese)	$12 \times 550 \text{ franchi} / 52 \times 39$	= 4950 franchi
vitto 500 franchi al mese	$12 \times 500 \text{ franchi} / 52 \times 39$	= 4500 franchi
Totale possibili costi di vitto e alloggio all'anno		9450 franchi

Se il valore di riferimento di 8251 franchi per vitto e alloggio nel Convitto di Coira viene confrontato alle spese per un alloggio privato, con le ipotesi di cui sopra risulta un grado di copertura dei costi medio pari all'87,3 per cento. Un contributo forfetario del Cantone ai titolari dell'autorità parentale di allievi grigionesi potrebbe quindi ammontare a ca. 1200 franchi. Considerando un numero compreso tra 100 e 150 allievi grigionesi ospiti di centri abitativi di scuole medie superiori private, ciò comporterebbe per il Cantone spese supplementari comprese tra i 120 000 e i 180 000 franchi.

Art. 22 *Eccedenza di debiti*

Le disposizioni dell'art. 22 riprendono gli obblighi del Cantone in relazione alla potenziale chiusura di una scuola media superiore esposti nel capitolo 3.3. La rispettiva direzione strategica della scuola media superiore privata deve essere obbligata a informare senza indugio il Dipartimento in caso di fondati timori di eccedenza di debiti, affinché quest'ultimo possa adottare corrispondenti misure per garantire l'ulteriore formazione degli allievi interessati (cpv. 1). Si rinuncia a un'elencazione esaustiva dei possibili provvedimenti che il Dipartimento può adottare al fine di garantire una flessibilità possibilmente ampia nella scelta di misure d'intervento idonee. L'obiettivo deve sempre essere quello di adempiere i compiti in modo efficace con un impiego economico dei mezzi conformemente all'art. 77 Cost. cant. Secondo l'opinione del Governo, l'obbligo di garantire l'ottenimento del diploma si limita sostanzialmente agli allievi grigionesi.

Il cpv. 2 deve disciplinare la partecipazione del Cantone alle spese risultanti dalle misure adottate. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle misure di compensazione (cfr. DTF 137 I 305, 322, consid. 5.5.), il Cantone deve poter partecipare per al massimo un anno scolastico alle spese per il trasporto, il vitto e l'alloggio di allievi grigionesi. Tale partecipazione alle spese viene provvista di un limite temporale poiché si può partire dal presupposto che entro un anno scolastico sia possibile trovare una soluzione successiva a lungo termine.

4.4. 4. Finanziamento

In questa sezione, le disposizioni dell'attuale legge rilevanti dal profilo finanziario vengono riassunte in modo sistematico e in parte riorganizzate. Poiché la maggior parte degli articoli di legge interessati ha subito una modifica nel quadro della più recente revisione parziale della legge sulle scuole medie nell'ottobre 2014, si rinuncia a modifiche contenutistiche determinanti.

Art. 23 *Tassa scolastica per allievi grigionesi*

Per via dell'affinità tematica, l'art. 10 (tassa scolastica presso la Scuola cantonale grigione) e l'art. 16 cpv. 2 (tassa scolastica presso le scuole medie superiori private) dell'attuale legge devono essere trasferiti in un articolo di legge comune. Le disposizioni esecutive relative all'ammontare della tassa scolastica, a possibili riduzioni e alle condizioni per un condono della tassa scolastica si trovano negli art. 5 – 7 OSESM.

Art. 24 *Forfetaria d'esercizio e forfeitaria d'investimento*

Al fine di ottenere maggiore chiarezza, le direttive risultanti dall'art. 17 cpv. 1 della legge attuale concernenti la *forfetaria d'esercizio e la forfeitaria d'investimento* devono ora essere trasferite in un articolo di legge separato. Nel cpv. 2 viene descritta più in dettaglio la forfeitaria d'esercizio. Viene inoltre esplicitamente stabilito che il Governo fissa l'ammontare della forfeitaria per costi amministrativi (cfr. al riguardo l'art. 12 OSESM, dove l'ammontare della forfeitaria per costi amministrativi è attualmente fissato all'1,5 per cento dei costi netti rettificati di un allievo della Scuola cantonale grigione).

Art. 25 *Forfetaria supplementare*

Sempre per ragioni di chiarezza, le regolamentazioni contenute nell'art. 17 cpv. 2 e cpv. 3 dell'attuale legge sulle scuole medie devono essere trasferite in un articolo di legge separato.

Art. 26 *Forfetaria per le lingue*

La disposizione concernente l'erogazione della forfeitaria per le lingue viene ripresa dall'art. 17 cpv. 4 della legge attuale.

Art. 27 *Forfetaria per talenti*

La disposizione concernente l'erogazione della forfeitaria per talenti viene ripresa dall'art. 17 cpv. 5 della legge attuale. Viene precisato che una forfeitaria per talenti può essere erogata soltanto per allievi grigionesi.

Art. 28 *Indicizzazione*

Al fine di migliorare la chiarezza, le direttive dell'art. 3^{bis} cpv. 3, art. 17 cpv. 1 e cpv. 6 della legge attuale vengono trasferite in un articolo di legge separato, mentre l'indicizzazione viene uniformata e adeguata all'indice base 2015. La disposizione contenuta nel cpv. 3 concede al Governo un margine d'apprezzamento per quanto riguarda l'esame della questione se il rincaro per il contributo comunale nonché per la forfeitaria per le lingue e per quella per talenti debba essere compensato interamente o parzialmente e in particolare gli permette di considerare la situazione finanziaria del Cantone.

Art. 29 *Contributi comunali*

Dal punto di vista contenutistico vengono riprese le regolamentazioni vigenti di cui all'art. 3^{bis} della legge attuale, che tuttavia vengono riorganizzate e precisate. La precisazione concerne il cpv. 1. Per quanto riguarda le scuole medie superiori fa stato il domicilio civile dei genitori. Può succedere che il luogo di domicilio dell'allievo non coincida con quello dei genitori. Perciò dalla disposizione deve emergere chiaramente che per il diritto al contributo sono rilevanti i comuni di domicilio dei genitori di allievi grigionesi della prima o della seconda classe del liceo della durata di sei anni e non quello degli allievi grigionesi stessi.

A seguito della revisione parziale dell'OSESM decisa dal Governo il 4 luglio 2017, a titolo di novità gli allievi grigionesi i cui genitori spostano il domicilio fuori Cantone nel corso dell'anno scolastico hanno la possibilità di portare a termine l'anno scolastico iniziato presso una scuola media superiore del Cantone dei Grigioni senza spese supplementari (cpv. 2). Ne consegue che:

- per questi allievi viene prelevata una tassa scolastica per l'intero anno scolastico (finora, a partire dalla data di partenza veniva fatturata pro rata la tassa scolastica secondo l'Accordo scolastico regionale della Svizzera orientale);
- questi allievi hanno diritto a sovvenzioni fino al termine dell'anno scolastico (le scuole medie superiori private ricevono il contributo per l'intero anno scolastico, finora conteggio pro rata);
- i comuni verseranno il contributo per allievi grigionesi della prima o della seconda classe del liceo della durata di sei anni per l'intero anno scolastico (finora conteggio pro rata). Poiché secondo l'art. 63 cpv. 1 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010) il Cantone versa la forfetaria per la scuola regolare in base al giorno di riferimento (metà settembre) per un anno scolastico, i comuni ricevono la forfetaria per la scuola regolare anche per gli allievi i cui genitori prendono domicilio civile al di fuori del Cantone dei Grigioni dopo la data di riferimento. Perciò, in questi rari casi i comuni sono a loro volta tenuti a erogare il contributo comunale per il liceo inferiore fino alla fine dell'anno scolastico, se dopo il cambiamento di domicilio dei genitori gli allievi continuano a frequentare una scuola media superiore nel Cantone dei Grigioni.

L'attuale art. 17 cpv. 3 viene inoltre precisato in modo tale che dal testo emerga chiaramente che il "*totale della forfetaria d'esercizio e della forfetaria d'investimento nonché della forfetaria supplementare*" viene ridotto in misura del contributo comunale, nel caso in cui un tale contributo venga generato (cpv. 3). Nella regolamentazione attuale, a tale proposito viene utilizzato il termine "*sussidio*", il cui significato risulta soltanto dall'interpretazione sistematica.

Art. 30 *Modifiche dei contributi, sanzioni*

Fatta eccezione per il fatto che le regolamentazioni relative alle sanzioni devono essere precisate nel senso che queste interessano soltanto le scuole medie superiori private, vengono riprese le disposizioni dell'art. 18 cpv. 2 e cpv. 3.

Art. 31 *Contributi a scuole di maturità per adulti*

Fatta salva una piccola modifica redazionale avente lo scopo di migliorare la comprensibilità, la disposizione viene ripresa dall'art. 17^{bis} della legge attuale. Il termine "*diplomandi*" viene sostituito dal termine "*persone in formazione*".

Art. 32 *Contributi a scuole medie superiori del Cantone del Ticino*

In considerazione della dimensione linguistica del mandato costituzionale e a garanzia di un'offerta decentralizzata di scuole medie superiori, viene mantenuta la regolamentazione attuale secondo la quale gli allievi grigionesi hanno la possibilità di seguire una formazione di scuola media superiore nel Cantone Ticino.

4.5. 5. Rimedi giuridici

Il titolo di questa sezione viene adeguato sostituendo l'attuale termine "*Vie legali*" con il termine sovraordinato "*Rimedi giuridici*".

Art. 33 *Vie legali*

Le disposizioni relative alle vie legali vengono riprese dall'art. 18^{bis} della legge attuale e sono esaustive.

Con la revisione parziale dell'ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie del 2 settembre 2008 (ordinanza sull'ammissione; CSC 425.060) decisa dal Governo il 27 giugno 2017 le scuole medie superiori private hanno ricevuto la legittimazione ad ammettere secondo disposizioni interne allievi provenienti da fuori Cantone nel rispetto di determinate condizioni (art. 4a cpv. 1 ordinanza sull'ammissione). Dato che la procedura d'ammissione secondo disposizioni interne rientra nella competenza esclusiva delle scuole medie superiori private, al contrario di quanto vale per le decisioni concernenti il mancato superamento dell'esame d'ammissione cantonale le decisioni di ammissione interne sono escluse dall'impugnazione dinanzi al Dipartimento.

4.6. 6. Disposizione finale

Art. 34 *Riconoscimenti esistenti*

Questa disposizione garantisce che i riconoscimenti dei diplomi rimangano validi fino a quando non sarà disponibile il mandato di prestazioni. La regolamentazione transitoria viene limitata a un anno dall'entrata in vigore della legge.

5. Conseguenze finanziarie

Possono risultare conseguenze finanziarie dalla cessazione dell'attività di una scuola media superiore privata e dai provvedimenti a ciò correlati finalizzati a garantire l'ulteriore formazione degli allievi grigionesi interessati (art. 22), dalla costituzione di nuove scuole medie superiori con ente responsabile cantonale (art. 2 cpv. 3) e da un possibile contributo forfetario ai titolari dell'autorità parentale di allievi grigionesi per il vitto e l'alloggio presso il centro abitativo di una scuola media superiore privata (art. 21). Poiché l'effettivo totale di allievi grigionesi che genera costi rimane invariato indipendentemente dal numero di scuole medie superiori cantonali e private, sono da attendersi in primo luogo spostamenti dai contributi a titolo di sovvenzioni verso le spese correnti del Cantone. L'ammontare di eventuali costi supplementari a seguito della partecipazione alle spese limitata nel tempo – prevista dall'art. 22 cpv. 2 – per trasporto, vitto e alloggio in relazione alla chiusura di una scuola media superiore privata è difficile da quantificare. Esso dipende dal numero di allievi interessati, ma anche dagli effetti collaterali della chiusura di una scuola media superiore privata, quali ad esempio il venir meno o una redistribuzione di forfetarie supplementari, differenti aliquote salariali per gli insegnanti di scuole cantonali, ecc. Il totale del contributo forfetario a carico del Cantone per vitto e alloggio di allievi grigionesi ammonta a un importo compreso tra 120 000 e 180 000 franchi circa.

6. Elenco delle abbreviazioni

ad es.	ad esempio
AES	Accademia Engiadina Samedan
AFC	Attestato federale di capacità
Art.	articolo
BKS	Scuola cantonale grigione
BZS	Bildungszentrum Surselva
CDPE	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
cfr.	confronta
consid.	considerando
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
Cost. cant.	Costituzione del Cantone dei Grigioni del 14 settembre 2003 (CSC 110.100)
cpv.	capoverso
CSC	Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese
CSM	Commissione svizzera di maturità
DECA	Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente
DTF	Decisione del Tribunale federale svizzero (raccolta ufficiale)
HIF	Hochalpinen Institut Ftan
LAZ	Lyceum Alpinum Zuoz
lett.	lettera
LLing	Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007 (legge sulle lingue; RS 441.1)
MP	Maturità professionale
MS	Maturità specializzata
n.	numero
OLic	Ordinanza sul liceo del 6 luglio 1999 (CSC 425.050)
Ordinanza sull'ammissione	Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie del 2 settembre 2008 (CSC 425.060)
OSISM	Ordinanza concernente il versamento di sussidi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie del Cantone dei Grigioni del 30 giugno 2015 (CSC 425.080)
OSMC	Ordinanza concernente la Scuola media di commercio dell'8 novembre 2011 (CSC 425.130)
OSS	Ordinanza sulla scuola specializzata del 2 settembre 2008 (CSC 425.140)
p.	pagina

RRM	Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM) del 16 gennaio/15 febbraio 1995
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SMC	Scuola media di commercio
SS	Scuola specializzata
UFMS	Ufficio della formazione medio-superiore

7. Indice delle illustrazioni

Illustrazione 1:	Sedi delle scuole medie superiori nel Cantone dei Grigioni	4
Illustrazione 2:	Offerte di formazione delle scuole medie superiori grigionesi	5
Illustrazione 3:	Offerte di formazione delle scuole medie superiori private per la promozione delle lingue cantonali	8
Illustrazione 4:	Evoluzione del numero di allievi (allievi grigionesi) nelle scuole medie superiori grigionesi osservata e prevista sulla base dei dati relativi alle nascite	10

8. Allegato

Prof. Dr. iur. Christine Kaufmann, Rechtsgutachten zu den Anforderungen an ein dezentrales Mittelschulangebot gemäss Art. 89 Abs. 3 KV GR, Zurigo 2017